



N. 1611-A

Relazione orale
Relatore ZAFFINI

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 9 settembre 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro della salute**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2025

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	5
Allegato: modificazioni apportate dalla Commissione	»	6
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	»	7

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

5 agosto 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni relative al commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e al finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù;

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il decreto-legge risponde all'esigenza di adottare misure finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'AGENAS, in presenza di criticità organizzative e gestionali dell'Agenzia stessa, in relazione alle dimissioni del direttore generale e alla scadenza del presidente e del consiglio di amministrazione, nonché alla complessità della procedura per la ricostituzione degli organi;

considerata altresì la necessità e l'urgenza di destinare risorse finanziarie all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù per lo svolgimento delle funzioni e delle attività assistenziali proprie,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, ferme restando le incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013 per gli eventuali incarichi che il commissario abbia in corso al momento della nomina, sia ammesso il cumulo con incarichi non ancora in corso al momento della nomina.

sull'emendamento approvato

9 settembre 2025

La Commissione, esaminato l'emendamento 2.0.6 approvato dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LIRIS)

sul disegno di legge

8 settembre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene confermato, in merito alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5, che la nomina del commissario straordinario non comporta oneri aggiuntivi oltre al compenso previsto per l'incarico e che, pertanto, la disposizione non genera nuovi fabbisogni nel bilancio di AGENAS: a supporto di tale valutazione, vengono richiamati i capitoli di bilancio di riferimento;

in relazione all'articolo 2, viene evidenziato che le risorse annuali destinate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN) ammontano a circa 1.500 milioni di euro. Per il 2025, pur non essendo ancora definita la proposta di ripartizione, si stima una disponibilità complessiva di circa 1.579,7 milioni di euro, tenendo conto delle variazioni introdotte dalla legge n. 213 del 2023 e dal decreto-legge n. 73 del 2024. Attualmente, gli accantonamenti previsti ammontano a circa 629,7 milioni di euro, inclusi i 20 milioni destinati all'Ospedale Bambino Gesù dal comma 1. Rimane quindi un importo residuo di circa 950 milioni di euro per la realizzazione dei progetti del PSN, in linea con quanto previsto per il 2024. Viene confermato, dunque, che per il 2025 vi sono risorse sufficienti per garantire sia le attività già programmate sia quelle oggetto di accantonamento specifico,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sull'emendamento approvato

9 settembre 2025

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato 2.0.6, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: « in diritto sanitario, organizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di diritto sanitario e di organizzazione » e le parole: « se non incompatibile con il decreto » sono sostituite dalle seguenti: « se esso non è incompatibile ai sensi del decreto ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « ai sensi del comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo », la parola: « fermo » è sostituita dalla seguente: « fermi » e le parole: « dall'articolo 8-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1 del medesimo articolo 8-sexies »;

al comma 2, le parole: « nel limite massimo di cui al comma 1, sono stabilite le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabiliti le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso, nel limite massimo di cui al comma 1 ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (Proroga del finanziamento delle quote premiali per il Servizio sanitario nazionale) – All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: “e per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, per l'anno 2024 e per l'anno 2025,” ».

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Servizio sanitario nazionale ».

Decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 »;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante « Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », e, in particolare, l'articolo 5 con il quale è stata istituita l'Agenzia per i servizi sanitari nazionali;

Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » e, in particolare, l'articolo 1, commi 34 e 34-bis;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante « Completamento del

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e del Servizio sanitario nazionale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) » e, in particolare, l'articolo 2, comma 357, con il quale l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente « Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 », e, in particolare, il capo III relativo al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », e, in particolare, l'articolo 12, comma 15-*decies*;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione »;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante « Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 »;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Visto il decreto del Ministro della salute 26 giugno 2023, recante « Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 » pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2015, con il quale è stata determinata l'indennità annua lorda onnicomprensiva da corrispondere al Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Considerato che gli organi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sono privi dei titolari a seguito delle dimissioni del Direttore generale, della scadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione;

Considerata la complessa procedura per la ricomposizione degli organi tale da ingenerare una potenziale situazione di incertezza nell'operatività dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che svolge un ruolo chiave di vitale importanza in progetti strategici legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dalla telemedicina al Portale della Trasparenza, fino alla piattaforma nazionale delle liste d'attesa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali nella attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi relativi alle prestazioni as-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

(Segue: Testo del decreto-legge)

sistenziali e alla formazione nonché al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;

Ritenuto necessario, pertanto, di procedere alla nomina di un commissario straordinario che svolga le competenze del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, fino al 31 dicembre 2025;

Considerata altresì la necessità e l'urgenza di destinare risorse finanziarie all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per lo svolgimento delle funzioni e delle attività assistenziali proprie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordi-

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

2. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell'Agenzia attribuisce al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il mandato del commissario cessa il 31 dicembre 2025.

3. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, se non incompatibile con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)

1. A decorrere dall'anno 2025, stante la natura di extraterritorialità della struttura, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in **materia di** diritto sanitario **e di** organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, se **esso non è incompatibile ai sensi del** decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 2.

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)

1. A decorrere dall'anno 2025, stante la natura di extraterritorialità della struttura, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per essere destinata, ai sensi del comma 2, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG), sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente, fermo il rispetto delle linee di attività di cui all'articolo 8-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i criteri di remunerazione indicati dall'articolo 8-*sexies*, comma 1, del citato decreto legislativo.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite massimo di cui al comma 1, sono stabilite le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per essere destinata, ai sensi del comma 2 **del presente articolo**, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG), sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente, **fermi** il rispetto delle linee di attività di cui all'articolo 8-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i criteri di remunerazione indicati **dal comma 1 del medesimo** articolo 8-*sexies*.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono **stabiliti** le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso, **nel limite massimo di cui al comma 1**. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.

Articolo 2-bis.

(Proroga del finanziamento delle quote premiali per il Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « e per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2024 e per l'anno 2025, ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

